

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 20 aprile 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Andrea Lepore Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DELLA S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD MONTESILVANO FEMMINILE C5/ASD S.S. LAZIO CALCIO A 5 DELL' 11.1.2017
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 510 del 27.1.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio Calcio a 5 di Roma.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 – LA TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI ASTI/BERGAMO C5 LA TORRE DEL 7.1.2017
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 676 del 24.2.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio a di Bergamo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL F.C. GROSSETO S.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FC GROSSETO/VIAREGGIO 2014 ARL DEL 2.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 05.4.2017)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Grosseto S.S.D. di Grosseto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Prof. Andrea Lepore Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

4. RICORSO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DE SANTI MATTIA SEGUITO GARA DEL CAMP. U. 17 LEGA PRO REGGIANA/PADOVA DEL 2.4.2017
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 110 del 4.4.2017)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova di Padova, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL’A.S.D. POL. FUTURA AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.500,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. MARDENTE GIANLUIGI;**

INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO A 5 SERIE B POL. FUTURA/CATAFORIO DEL 1°4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 850 del 5.4.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pol. Futura di Lecce ridetermina:

- l’ammenda ad €1.000,00 alla società;
- squalifica per 3 giornate effettive di gara al Sig. Mardente Gianluigi.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA S.S.D. POL. SARNESE 1926 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIGLIOLIA SIMONE SEGUITO GARA POL. SARNESE 1926/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 02.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 114 del 05.04.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pol. Sarnese 1926 A.R.L. di Salerno riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARBATO ANTONIO SEGUITO GARA POL. SARNESE/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 02.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 114 del 05.04.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Gragnano di Napoli riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Giorgio Fraccastoro, Prof. Andrea Lepore Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

8. RICORSO DEL JOLLY MONTEMURLO S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:

- A) AMMENDA DI €2.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE ALLA SOCIETÀ;**
- B) INIBIZIONE FINO AL 13.9.2017 AL SIG. PACITTO LUCA FERDINANDO;**
- C) SQUALIFICA PER 4 GIORNATE AL SIG. MURGIA PINO;**
- D) SQUALIFICA PER 4 GIORNATE AL SIG. RICCA NICOLA;**
- E) SQUALIFICA FINO AL 27.9.2017 AL CALC. GIALDINI TOMMASO;**
- F) SQUALIFICA FINO AL 13.9.2017 AL CALC. FEDI DARIO;**
- G) SQUALIFICA FINO AL 13.9.2017 AL CALC. KACORRI LUIS;**
- H) SQUALIFICA FINO AL 13.9.2017 AL CALC. ZLOURHI AYOUB,**

INFLITTE SEGUITO GARA JOLLY MONTEMURLO/SESTRI LEVANTE 1919 DEL 09.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 117 dell’11.04.2017)

La C.S.A., in relazione al ricorso come sopra proposto dalla società Jolly Montemurlo S.S.D. di Prato dispone:

- A) in parziale accoglimento annulla l'obbligo della disputa di 1 gara a porte chiuse, sospende la sanzione dell'ammenda di €2.000,00;
- C) respinge;
- D) preso atto della rinuncia, dichiara estinto il procedimento;
- B), E), F), G) e H) di trasmettere gli atti alla Procura Federale al fine di accertare lo svolgimento dei fatti, entro il 31.5.2017.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9. Ricorso DELL'A.S.D. CALCIO FEMMINILE CHIETI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUDAX/CALCIO FEMMINILE CHIETI DEL 2.4.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 61 del 10.04.2016)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Femminile Chieti di Chieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 20 aprile 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio